

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel.: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato l'incarico di RPD
o a cui forniamo servizi di consulenza normativa*

VS_DPO 70/2026

Assemini, 2/7/2026

Svolgimento delle riunioni telematiche degli organi collegiali e conduzione delle votazioni con strumenti elettronici

Con la [nota DPO n. 102/25](#) avevamo affrontato il tema dello svolgimento a distanza delle riunioni degli organi collegiali in un momento in cui i criteri ministeriali richiesti dall'articolo 44, comma 6, del [CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021](#) non erano ancora stati definiti. In assenza di tali criteri, quella nota adottava necessariamente un orientamento prudenziale: le attività deliberative dovevano ordinariamente tenersi in presenza, il ricorso alle votazioni da remoto era ammesso solo in casi eccezionali e solo per votazioni palesi.

Quel presupposto è oggi venuto meno. Con la [nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026](#) e con il relativo [Allegato Tecnico del 28 aprile 2026](#) («Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche»), integrati dall'orientamento applicativo ARAN 12 giugno 2024 (id. 31472), i criteri sono stati definiti. La presente nota aggiorna pertanto la nota 102/25 e, nei punti in cui se ne discosta, la supera, esponendo in modo organico i temi che quella nota non poteva considerare.

1. Le riunioni a carattere deliberativo

La conseguenza più rilevante del nuovo quadro è che lo svolgimento a distanza delle attività a carattere deliberativo non è più un'ipotesi eccezionale, bensì una modalità ordinaria, ammessa alle condizioni e con le garanzie indicate dall'Allegato Tecnico. E' però necessario provvedere all'approvazione di un regolamento di istituto ([qui il nostro modello](#)) che stabilisca le modalità di svolgimento delle riunioni telematiche delle attività di cui all'articolo 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL nel rispetto delle [norme tecniche stabilite dal MIM](#). La scelta della modalità, come precisa l'ARAN, è direttamente correlata alla compatibilità con il funzionamento e l'organizzazione scolastica. Viene quindi meno la logica dell'eccezionalità che permeava la nota 102/25.

2. Chi decide, e a quale livello

Occorre distinguere due piani. La definizione del perimetro — quali attività deliberative in generale possono tenersi da remoto — spetta al regolamento d'istituto, di competenza del Consiglio di Istituto. La decisione sulla singola seduta — se quella specifica riunione si svolga effettivamente a distanza — spetta invece a chi ha il potere di convocare l'organo: il Dirigente Scolastico per il

Collegio dei docenti e per i consigli di classe, interclasse e intersezione; il presidente eletto per il Consiglio di Istituto. La modalità va indicata nell'atto di convocazione, sulla base della valutazione di compatibilità organizzativa.

3. Le operazioni di voto: requisiti generali

Il sistema utilizzato per le votazioni deve garantire che ogni avente diritto esprima un solo voto, che il voto sia registrato in modo integro e non modificabile e che l'esito sia determinato in modo corretto e verificabile, nel rispetto dei quorum. Quando le votazioni sono effettuate con strumenti integrati in piattaforme di videoconferenza o collaborazione, deve essere verificato che gli strumenti garantiscano la corretta identificazione dei partecipanti, l'univocità del voto e la disponibilità di evidenze verificabili dell'esito. In mancanza di tali condizioni, gli strumenti possono essere impiegati solo per attività non deliberative o per votazioni prive di rilevanza giuridica.

4. Voto palese

Per il voto palese il sistema deve assicurare la piena tracciabilità del voto, l'associazione tra votante e scelta espressa e la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione e della conservazione. In questo caso l'associazione tra identità e voto non è una criticità, ma un requisito: il voto palese non pone particolari problemi tecnici e può essere condotto con strumenti di raccolta moduli o sondaggio adeguatamente configurati.

5. Voto a scrutinio segreto: un cambio di paradigma

Il voto a scrutinio segreto è il punto su cui l'aggiornamento incide maggiormente. La nota 102/25 sconsigliava in ogni caso il voto segreto da remoto. Il nuovo quadro non lo vieta più in assoluto: lo ammette, purché sia impiegato un sistema che garantisca la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto, un'anonimizzazione effettiva, irreversibile e tecnicamente dimostrabile, la non accessibilità delle informazioni da parte di amministratori e fornitori, un trattamento dei metadati che escluda ogni re-identificazione, anche indiretta, e la verificabilità dell'esito senza compromettere la segretezza dei voti individuali.

Il messaggio, quindi, non è più «il voto segreto da remoto non si può fare», ma «il voto segreto da remoto richiede un sistema conforme a requisiti stringenti; in mancanza, si svolge in presenza». E' comunque necessaria una estrema cautela nell'individuare la soluzione tecnologica per condurre le votazioni a scrutinio segreto. Non sono comunque idonee le soluzioni che non garantiscono una separazione effettiva tra identità e voto, che consentono anche indirettamente la riconducibilità del voto al soggetto o che non permettono di dimostrare tecnicamente l'anonimato.

6. Idoneità degli strumenti di uso corrente (Google Moduli e Microsoft Forms)

Gli strumenti di raccolta moduli o sondaggio comunemente disponibili negli ambienti istituzionali — Google Moduli in Google Workspace for Education e Microsoft Forms in Microsoft 365 for Education — possono essere impiegati per il **voto palese**, se configurati con accesso tramite account istituzionale, limitazione a una sola risposta per avente diritto, raccolta dell'identità del votante e disattivazione della modifica della risposta dopo l'invio, con esportazione e conservazione dei risultati a corredo del verbale.

I medesimi strumenti **non sono invece idonei al voto a scrutinio segreto**, né a distanza né in presenza. Nella configurazione che assicura l'univocità (autenticazione con account istituzionale)

manca la separazione tra identità e voto; e anche in configurazione anonima tali strumenti conservano metadati lato server (log e timestamp) accessibili al fornitore e all'amministratore, che non consentono di dimostrare tecnicamente l'anonimato. Va precisato che la garanzia di residenza dei dati in Europa offerta da Microsoft con il progetto EU Data Boundary non muta questa conclusione, poiché attiene alla localizzazione dei dati e non alla separazione identità/voto. Per il voto segreto occorre quindi un sistema di voto conforme; in mancanza, la votazione segreta si effettua con scheda cartacea.

7. Una fattispecie da non trascurare: il voto elettronico in presenza

Diverse istituzioni conducono le riunioni in presenza ma ricorrono a strumenti elettronici per le sole votazioni. È un caso che la nota 102/25 non contemplava e che merita attenzione. Quando la seduta si svolge in presenza, il vincolo del CCNL sullo svolgimento «a distanza» non opera, perché la seduta e la deliberazione avvengono fisicamente; restano tuttavia applicabili i requisiti dell'[Allegato Tecnico](#) sulle operazioni di voto. Ne consegue che il voto palese con strumenti elettronici in presenza è ammesso, mentre il voto segreto non può essere condotto con gli strumenti di uso corrente sopra richiamati, per le stesse ragioni tecniche: in tal caso si ricorre alla scheda cartacea o a un sistema di voto conforme. Il regolamento d'istituto deve quindi disciplinare non solo le riunioni telematiche, ma anche le votazioni con strumenti elettronici, quale che sia la modalità della seduta.

8. Requisiti tecnici trasversali: identificazione, sicurezza, conservazione

L'[Allegato Tecnico](#) richiede, per tutte le sedute e le votazioni digitali, l'identificazione certa dei partecipanti mediante identità digitali univoche coerenti con il Codice dell'Amministrazione Digitale, l'autenticazione adeguata al livello di rischio (privilegiando, ove possibile, l'autenticazione forte), una chiara distinzione dei ruoli (presidente, segretario, componente) e una gestione sicura delle sessioni. Sul piano della sicurezza informatica sono richieste cifratura, protezione dalle vulnerabilità, monitoraggio e registrazione degli accessi, audit, continuità operativa. Prima dell'utilizzo, la scuola deve inoltre verificare la conformità delle soluzioni adottate, acquisendo documentazione tecnica e, ove disponibile, una dichiarazione di conformità del fornitore.

Quanto alla documentazione, le attività vanno documentate con verbali, registrazioni degli esiti di voto ed evidenze delle operazioni. Il verbale può essere formato in modalità digitale (firma elettronica, documento amministrativo informatico) o cartacea (firma autografa, registro dei verbali): in quest'ultimo caso le evidenze del voto elettronico, che nascono comunque in digitale, vanno stampate e allegate al verbale o conservate in un archivio digitale individuato dalla scuola e richiamate nel verbale. La conservazione avviene nel rispetto delle Linee guida AgID.

9. Protezione dei dati personali e valutazione d'impatto

I trattamenti connessi alle riunioni telematiche e alle votazioni elettroniche seguono i principi del GDPR, in particolare minimizzazione, limitazione delle finalità e responsabilizzazione. I fornitori delle piattaforme sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR; per i servizi cloud vanno verificate la localizzazione dei dati e le garanzie di sicurezza. L'[Allegato Tecnico](#) richiede espressamente, per i sistemi di voto digitale, l'effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. A tal fine abbiamo predisposto due DPIA specifiche, per [Google Workspace for Education](#) e per [Microsoft 365 for Education](#), il cui esito conferma l'ammissibilità di tali ambienti per il voto palese e la loro inidoneità per il voto segreto.

10. Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto merita una considerazione specifica. A tale organo non si applica il vincolo dell'articolo 44, comma 6, del CCNL: si tratta infatti di un organo elettivo, la cui composizione e il cui funzionamento sono retti dal D.Lgs. 297/1994 e non dal contratto collettivo, che riguarda il solo personale scolastico.

Questa esenzione, tuttavia, non comporta che il Consiglio di Istituto resti estraneo al regolamento. Al contrario, esso vi rientra pienamente quanto alle regole procedurali e tecniche — identificazione, sicurezza, tracciabilità, operazioni di voto — sul fondamento dell'autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e in coerenza con il D.Lgs. 297/1994. È anzi lo stesso Consiglio di Istituto, quale organo competente all'adozione del regolamento interno, a definirne il contenuto. L'esigenza è tanto più avvertita in quanto il Consiglio di Istituto è l'organo che più frequentemente ricorre allo scrutinio segreto — si pensi all'elezione del presidente o alle deliberazioni riguardanti singole persone — cui i requisiti tecnici illustrati nei paragrafi precedenti si applicano in modo particolarmente stringente.

11. La registrazione delle sedute

La registrazione della seduta va trattata come misura eccezionale e motivata, non come possibilità ordinaria: essa non sostituisce il verbale, che resta l'atto ufficiale, ed è soggetta al principio di minimizzazione. La decisione di registrare spetta a chi presiede l'organo — il Dirigente Scolastico per il Collegio dei docenti, il presidente eletto per il Consiglio di Istituto — ovvero all'organo con apposita delibera nel caso di registrazioni sistematiche. Il Dirigente Scolastico, quale titolare del trattamento, garantisce in ogni caso la conformità alla normativa sulla protezione dei dati, a prescindere da chi presiede. Restano fermi il divieto di registrazioni da parte dei partecipanti senza autorizzazione e consenso e la conservazione per un tempo non superiore, di norma, a trenta giorni.

12. La documentazione proposta da Vargiu Scuola

Per dare attuazione a quanto sopra, abbiamo predisposto e mettiamo a disposizione delle istituzioni assistite un pacchetto documentale aggiornato:

- il [Regolamento per lo svolgimento delle riunioni telematiche e delle votazioni con strumenti elettronici](#);
- le [Istruzioni operative per la sicurezza e la gestione delle riunioni telematiche](#) (allegato al regolamento);
- modello di [circolare rivolta al personale](#) per comunicare adozione regolamento
- l'[Informativa sul trattamento dei dati personali per le riunioni telematiche e le votazioni con strumenti elettronici](#);
- le DPIA specifiche per [Google Workspace for Education](#) e per [Microsoft 365 for Education](#) relative alle operazioni di voto;
- il modello di [verbale](#) delle riunioni OOCC

Il regolamento deve essere adottato dal Consiglio di Istituto e pubblicato in amministrazione trasparente sezione Disposizioni generali / atti amministrativi generali.

13. Conclusioni e raccomandazioni operative

In sintesi, alla luce del nuovo quadro, raccomandiamo alle istituzioni assistite di:

- adottare o aggiornare il regolamento, disciplinando sia le riunioni telematiche sia le votazioni con strumenti elettronici anche in presenza;
- consentire il voto palese con gli strumenti di uso corrente (piattaforme Google o Microsoft, ad esempio), purché correttamente configurati, e vietarne l'uso per il voto segreto;
- condurre il voto segreto con un sistema di voto conforme ai requisiti dell'Allegato Tecnico o, in mancanza, con scheda cartacea;
- verificare preventivamente la conformità degli strumenti, effettuare la valutazione d'impatto e nominare i fornitori responsabili del trattamento;
- aggiornare l'informativa e formare presidenti e segretari sulle nuove procedure di identificazione, voto, verbalizzazione e conservazione.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto all'adozione della documentazione.